



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona
UFFICIO DEL SINDACO
Via Vittorio Veneto, 61
Tel. 0442-328.719
Fax 0442-328.740
P.IVA 00659900237

E-MAIL: segreteria2@comune.casaleone.vr.it

Protocollo informatico

Casaleone, lì 06/03/2024

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO NOTIFICHE, CULTURA, ISTRUZIONE PUBBLICA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE) AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 10, ART. 97 COMMA 4 LETT. D) E 109 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000. PERIODO DAL 06.03.2024 al 15.09.2024.

IL SINDACO

Considerato che:

- nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), del medesimo decreto, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- compete ad un responsabile di servizio l'espletamento di tutti i compiti ad essi attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare riguardo a quelli indicati dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, tra cui le determinazioni di spesa nell'ambito delle risorse assegnate nonché ogni altro provvedimento a rilevanza esterna, ivi compresa la rappresentanza in giudizio dell'Ente nelle materie di competenza, ove delegata ai sensi del vigente Statuto Comunale, nonché le funzioni di "datore di lavoro" in base alla vigente legislazione in materia;
- l'art. 109 del D.Lgs. n. 267/00, dispone che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali ed in particolare gli articoli 13-14-15-17-18 relativi all'Istituzione dell'area delle posizioni organizzative, alle regole di conferimento e revoca degli incarichi, alla retribuzione di posizione e di risultato e alle particolari disposizioni sulle posizioni organizzative e sui compensi aggiuntivi;

Visto l'art. 21 del CCNL 2019-2021, Comparto Funzioni Locali, siglato il 16.11.2022, che prevede la disapplicazione degli artt. sopra citati del CCNL 21.05.2018 alla data di entrata in vigore del Titolo III – Ordinamento professionale, ovvero dal 01.04.2023;

Viste:

- la delibera di G.C. n. 45 del 27.03.2023 ad oggetto “Approvazione del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione”;
- la delibera di G.C. n.46 del 27.03.2023, ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo dell’ente e istituzione incarichi di elevata qualificazione;

Visto l'art. 13 comma 3 “Norme di prima applicazione” del CCNL 2019_2021 siglato il 16.11.2022, Comparto Funzioni Locali, il quale prevede che “Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente titolo sono, in prima applicazione automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ, (ndr Elevata Qualificazione). Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la già menzionata disciplina proseguono fino alla naturale scadenza”.

Visto l'art. art. 16 “Incarichi di elevata qualificazione” del CCNL 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, Il quale stabilisce che “Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

Visto l'art. 17 del C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" il quale prevede che il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario". Ed il comma 6 ai sensi del quale "A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate)."

Visto l'art. 18 del C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali "Conferimento e revoca degli incarichi di EQ" ai sensi del quale: "Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del

dependente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.”

Considerato che, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali, ai sensi del quale “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'orientamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”.

Visti il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede la competenza del Sindaco per la nomina, con separato provvedimento, dei responsabili degli uffici e dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Considerato che il Sindaco sceglie i Responsabili dei Servizi in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza;

Dato atto che, ai fini dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi del Comune il Responsabile di Settore svolgerà in piena autonomia di decisione tutti i compiti connessi alla scelta ed impiego dei mezzi più idonei per il raggiungimento dei fini prefissati nell'ambito del budget assegnato annualmente con il P.E.G., rispondendo direttamente ed in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Considerato che sarà compito del Responsabile di Settore assegnare eventualmente ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento e, altresì, dell'adozione del provvedimento finale ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e dei regolamenti comunali vigenti in materia;

Dato atto che non costituiscono oggetto del presente atto le funzioni ed i compiti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente ed al Segretario Comunale, nonché espressamente delegate ad altri Responsabili di servizio dal Sindaco in base a norme vigenti;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato

1. Di nominare l'istruttore direttivo amministrativo **Dott.ssa Silvia Prodocimi**, Cat. D1, in possesso della necessaria competenza professionale, dei titoli di studio e dell'esperienza richieste dalle funzioni inerenti al ruolo da ricoprire, quale Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Casaleone;
2. Di richiamare per l'effetto gli artt. 50, comma 10, 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, i vigenti Statuto Comunale e Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. Di stabilire la durata di detto incarico dal **06/03/2024 al 15/09/2024** salvo modifica o revoca con atto formale ed espresso del Sindaco;
4. L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 18 comma 1 del CCNL 16.11.2022, Comparto Funzioni Locali, e dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione disposti dalla Giunta Comunale;
5. Di stabilire la retribuzione di posizione, ai sensi del citato art. 17, per l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo pari ad euro 12.400,00 lordi annui, da finanziare con risorse di bilancio secondo le vigenti norme contrattuali in quanto ente privo di dirigenza, e la medesima assorbe tutte le competenze economiche accessorie e le indennità previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, compreso il compenso per lavoro straordinario;
6. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine indicato per: inosservanza delle direttive del Sindaco e del Segretario, intervenuti mutamenti organizzativi nell'ambito della struttura amministrativa-burocratica del Comune, adottati nelle forme previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro; per responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata specificamente nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dal contratto di lavoro;
7. Per la revoca dell'incarico si applica la procedura in contraddittorio con il Sindaco in cui l'incaricato potrà esprimere le proprie controdeduzioni con possibilità di assistenza legale e sindacale;
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. Il dipendente, in tal caso, resta inquadrato nell'Area e nella classe stipendiale di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del CCNL 15.11.2022 Comparto Funzioni Locali. Il suo trattamento economico accessorio

- compreso l'orario di lavoro, sarà quello normale degli appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione non incaricati di posizioni di Elevata qualificazione;
9. Di individuare, anche agli effetti dell'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Segretario Comunale come Responsabile sostituto, nei casi di temporanea vacanza, assenza od impedimento del Responsabile del Settore Amministrativo, di sospensione della prestazione lavorativa, contrattualmente o legislativamente riconosciute, di revoca dell'incarico nelle more di nuova definizione della mappatura delle responsabilità, nonché in ipotesi di conflitti di interessi e salvo diversa determinazione in merito all'assetto delle responsabilità gestionali adottata dalla Giunta Comunale;
 10. Di demandare gli adempimenti gestionali conseguenti al presente provvedimento ai competenti Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
 11. Di demandare al Responsabile di Settore l'assegnazione con formale provvedimento ad uno o più dipendente/i addetto/i all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed, altresì, dell'adozione del provvedimento finale ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e dei regolamenti comunali vigenti in materia;
 12. Di nominare l'istruttore direttivo amministrativo dott.ssa Silvia Prosdocimi Responsabile sostituto del Settore Demografico;
 13. Di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale per la sottoscrizione in segno di accettazione, procedendo al successivo deposito agli atti del fascicolo personale;
 14. Di trasmettere altresì copia del presente decreto al Segretario Comunale ai fini dell'espletamento delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16 comma 5 lett. b) del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.



IL SINDACO
Dott. Stefano Cagalli

Firma assolta con modalità digitale ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii..